

## CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o

### UFFICIO DI PRESIDENZA

#### DETERMINA PRESIDENZIALE n. 5 del 12.05.2014

**Oggetto:** “Recupero spese legali giudizio GEA/ Co.S.I.La.M. + 1 disposte in Sentenza TAR del Lazio Sez. Dist. di Latina n. 1031/2010 e Sentenza Consiglio di Stato n. 1774/2011. Accettazione proposta transattiva”

#### Considerato:

- che il Co.S.I.La.M. veniva individuato come ente attuatore dell'opera “Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale Cassino, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia ai fini industriali”;

#### Vista:

- la delibera n. 167 del 31.09.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. approvava il bando di gara pubblica per la realizzazione dell'opera “Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale Cassino, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia ai fini industriali”;


- la delibera n. 34 del 10.03.2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. approvava i verbali di gara emessi dalla Commissione Giudicatrice debitamente nominata, nei quali venivano aggiudicati i lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque reflue industriali alla società LG Costruzioni, con sede alla Via San Silvano Loc. Ponte Ferro in Terracina (Lt).

#### Visto:

- il ricorso presentato dinanzi al TAR Regione Lazio Sez. Dist. di Latina da una società partecipante alla gara pubblica, la terza classificata G.E.A. S.p.a., con il quale venivano impugnati tutti i provvedimenti relativi alla procedura ad evidenza pubblica con richiesta di integrale annullamento degli stessi e venivano citati in giudizio il Co.S.I.La.M. in qualità di stazione appaltante, e la società LG Costruzioni in qualità di ditta affidataria dei lavori.

#### Vista:

- la determina presidenziale n. 04 del 07.05.2010, successivamente ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale il Co.S.I.La.M. affidava all'avv. Massimo Di Sotto del Foro di Cassino, con studio sito alla Piazza Labriola n. 32 in Cassino (Fr), l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio dinanzi alla magistratura amministrativa adita;



- la sentenza emessa dal TAR Regione Lazio Sez. Dist. di Latina n. 1031/2010 con la quale il collegio giudicante respingeva il ricorso presentato dalla G.E.A. S.p.a., ritenendolo infondato, e condannava la stessa ditta ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Co.S.I.La.M. e della società aggiudicataria LG per una somma pari ad € 2.500,00 ciascuno.

**Visto:**

- il ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dalla stessa società G.E.A. S.p.a. per ottenere la riforma della sentenza di primo grado su indicata ed ottenere in secondo grado, l'annullamento di tutti gli atti di gara relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione.

**Vista:**

- la determina presidenziale n. 10 del 19.07.2010, successivamente ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale il Co.S.I.La.M. affidava all'avv. Attilio Turchetta del Foro di Cassino, con studio legale sito alla Piazza IV Novembre in Pontecorvo (Fr), l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di appello dinanzi alla magistratura;

- la sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 1774/2011, con la quale il collegio giudicante confermava la decisione emessa in primo grado, rigettava il ricorso di impugnazione presentato dalla società G.E.A. con la conseguente conferma di tutti gli atti di gara e dell'aggiudicazione dei lavori alla società LG Costruzioni ed, in ultimo, condannava la stessa ditta ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Co.S.I.La.M. e della ditta vincitrice della gara per una somma pari ad € 4.000,00 ciascuno.

**Considerato:**

- quindi, che entrambe le pronunce giudiziarie, Sentenza TAR Lazio Sez. Dist. Latina n. 1031/2010 e Sentenza Consiglio di Stato n. 1774/2011, ordinavano alla ricorrente G.E.A. S.p.a. il pagamento delle spese giudiziarie pari ad € 2.500 in primo grado ed € 4.000,00 in secondo grado in favore del Co.S.I.La.M.;

- che ad oggi la società GEA S.p.a. ancora non ha liquidato le spese legali in favore del Consorzio per le somme su indicate;


- che i dispositivi di condanna alle spese sono definitivi e che quindi possono essere eseguiti attraverso un giudizio per il recupero coattivo delle somme indicate.

**Considerato:**

- che la società G.E.A. S.p.a. non liquidava le spese legali in favore del Consorzio per le somme su indicate e che i dispositivi di condanna alle spese costituiscono titolo esecutivo per procedere al recupero coattivo delle somme indicate;

**Visto:**

- il Regolamento adottato dal Co.S.I.La.M. sul conferimento degli incarichi esterni, secondo il quale l'incarico legale viene conferito al termine di una procedura comparativa ai sensi dell'art. 6 del medesimo atto;



**Considerato:**

- che il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M., con delibera n. 56 del 24.06.2013, decideva di procedere alla riscossione coattiva delle spese legali di cui al processo G.E.A./Co.S.I.La.M.+1, disposte in sentenza primo grado TAR del Lazio Sez. Dist. Latina n. 1031/2010 per una somma pari ad € 2500,00 e sentenza secondo grado Consiglio di Stato n. 1774/2011 pari ad € 4.000,00;

**Vista:**

- l'intera procedura comparativa espletata, a cui si rinvia, per la scelta del difensore da incaricare al recupero coattivo delle spese legali.  
- la deliberazione n. 77 del 12.07.2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M., prendeva atto del verbale di espletamento della procedura comparativa di cui innanzi ed accettava l'offerta formulata l'avv. Manuela Di Giorgio affidandoLe l'incarico legale di procedere alla riscossione coattiva delle spese legali su quantificate per una somma pari ad € 480,00 oltre Iva e cassa di previdenza.

**Considerato:**

- che l'avvocato Manuela Di Giorgio, ricevuta formale comunicazione di conferimento dell'incarico, accettava di rappresentare e difendere il Co.S.I.La.M. nell'azione di riscossione coattiva delle spese legali.

**Vista:**

- la convenzione stipulata tra l'avvocato Di Giorgio ed il Co.S.I.La.M. per il conferimento di incarico legale di cui sopra.

**Vista:**

- la nota inoltrata dall'Ufficio legale del Consorzio del 04.04.2014, prot. n. 1202, allegata alla presente.

**Vista:**

- la nota di riscontro dell'avv. Manuela Di Giorgio del 16.04.2014, prot. n. 1383, allegata alla presente.

**Vista:**

- la proposta transattiva trasmessa dall'avv. Manuela Di Giorgio in data 05.05.2014, prot. n. 1531, avanzata dalla stessa società GEA, allegata alla presente e del seguente tenore:

a) dichiarazione di disponibilità alla liquidazione della somma di € 6.500,00 in favore del Co.S.I.La.M. con la seguente rateizzazione:

- 2.500,00 immediatamente al momento dell'accettazione della proposta;

- 2.000,00 al 30.05.2014;

- 2.000,00 al 30.06.2014.

- in caso di accoglimento, trasmettere i dati del conto corrente sul quale effettuare il versamento.

**Ritenuto:**

- di dover accettare la suddetta proposta con espressa riserva di agire in giudizio per il recupero coattivo della somma indicata nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso, confermando la prefazione di cui innanzi, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina,

con i poteri del Consiglio di Amministrazione, conferiti dall'art. 19, punto 4, dello Statuto Consortile, con l'obbligo espresso di sottoporre il seguente atto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile,

### DETERMINA

- di accettare la proposta di pagamento del debito a carico della società GEA S.p.a. nei confronti del Co.S.I.La.M. per € 6.500,00 a titolo di rimborso delle spese legali subite nei giudizi proposti dalla stessa società nei confronti del Consorzio, allegata alla presente.
- di accettare la rateizzazione del debito di € 6.500,00 formulata dalla società GEA del seguente tenore:
  - a) 2.500,00 immediatamente al momento dell'accettazione della proposta;
  - b) 2.000,00 al 30.05.2014;
  - c) 2.000,00 al 30.06.2014.
- di autorizzare la trasmissione dei dati del conto corrente sul quale poter effettuare i versamenti di cui sopra;
- di riservare espressamente la possibilità di agire in giudizio per la riscossione coattiva del credito nell'ipotesi di mancato pagamento da parte della società debitrice GEA S.p.a. dell'intera somma di € 6.500,00 oppure di una sua singola rata nonché del mancato rispetto delle condizioni e termini di rateizzazione su indicate;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



**IL PRESIDENTE**

*Raffaele Trequattrini*

